












Seminario

Bonifiche Aspetti procedimentali, soluzioni tecniche e interventi edilizi

Donatella Giacopetti Unione Petrolifera

Milano, 13 maggio 2011





Associazione di categoria, istituita nel 1948, riunisce le principali aziende petrolifere che operano in Italia nell'ambito della trasformazione del petrolio e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Aderisce a Confindustria









- In occasione della nuova delega ambientale (legge 18 giugno 2009, n. 69), il **settore petrolifero** aveva predisposto un **pacchetto di proposte di modifica** alle diverse parti del D.Lgs. 152/06, tra cui alcune **al Titolo V parte IV (Bonifica dei siti contaminati)** trasmesse al Ministero dell'Ambiente (gennaio 2010). L'esercizio di delega da parte del Ministero Ambiente ha prodotto, entro il termine fissato (giugno 2010), modifiche ai soli Titoli II (VIA, VAS e IPPC) e V (emissioni).
- Il Network Bonifiche (già Osservatorio bonifiche) ha organizzato nell'estate 2010 un breve questionario, relativo alla "Bonifica dei siti contaminati: aspetti critici e priorità" rivolto a tutti i soggetti interessati al tema delle bonifiche, con l'obiettivo di raccogliere le criticità più comuni a tutti gli operatori. L'elaborazione dei risultati dei questionari è stata presentata in occasione del Forum delle Bonifiche (Ecomondo 2010, novembre 2010) con la lista della priorità dei quesiti.
- Nella consapevolezza che il settore industriale è chiuso tra l'esigenza di avere un quadro giuridico di riferimento certo e stabile e la necessità di un perfezionamento della norma, si illustrano, come spunto di discussione e di dibattito, le proposte puntuali di modifica la Titolo V, elaborate dal settore petrolifero, in relazione ad alcuni dei quesiti risultati a più alta priorità.







La messa in sicurezza d'emergenza (MISE)


La giurisprudenza ha definito presupposti e modalità operative che giustificano l'imposizione degli interventi di MISE precisando quali tipologie di intervento rientrano in questa definizione

PROPOSTA DI MODIFICA

MOTIVAZIONE







Condizioni di emergenza



DEFINIZIONI

Art . 240 c. 1 - integrazioni in blu

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera esclusivamente nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

PROCEDURA


Art. 242 c. 3 - integrazioni in blu

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC o dei valori di fondo accertati per il sito in esame anche per un solo parametro oppure al verificarsi delle condizioni di emergenza di cui all'art. 240 comma 1 lettera t), il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia

- Rafforzamento della natura "emergenziale" dell'intervento di MISE nelle DEFINIZIONI
- Correzione dei riferimenti della PROCEDURA. Nell'articolo 242 individuate sono procedure per la in sicurezza messa che attiverebbero d'emergenza si superamento anche di un solo parametro dei CSC in contrasto con la definizione di messa in sicurezza d'emergenza data all'articolo 240 lett. m) che si attiva invece al verificarsi delle condizioni di emergenza di cui alla lett. t).
- Non è detto che debbano attuarsi comunque le misure di messa in sicurezza d'emergenza dopo le misure di prevenzione, ma solo qualora si siano verificate le condizioni di cui all'art. 240

t) condizioni di emergenza:

- 1) concentrazioni di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o
- 2) presenza di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
- 3) contaminazione di pozzi ad **uso** idropotabile o **irriguo**;
- 4) pericolo di incendi ed esplosioni.





Gestione acque di falda emunte

Orientamento giurisprudenziale non univoco se considerate scarichi di acque reflue o rifiuti liquidi

PROPOSTA DI MODIFICA

MOTIVAZIONE





Acque di falda

Art. 243 c. 1 - integrazioni blu

Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito possono essere scaricate direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali e in fognatura di cui al presente decreto. [Tali acque ove convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità l'emungimento con l'impianto di trattamento ad esso connesso sono assimilate alle acque reflue industriali.]

Aggiunto Nuovo comma 1bis

[1 bis Ai fini del trattamento, le acque di cui al comma 1, possono essere convogliate agli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei, ed essere trattate nel medesimo impianto con le acque reflue.]

- Chiarimento che le acque di falda convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità l'emungimento con l'impianto di trattamento ad esso connesso sono assimilate alle acque reflue industriali
- Utilizzo di impianti di trattamento già esistenti, ove tecnicamente compatibili

DEFINIZIONE DI SCARICO (art. 74)

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un **sistema stabile di collettamento** che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.






Prosecuzione dell'attività produttiva

Esigenza di rendere compatibili gli interventi di bonifica con l'attività produttiva a condizione di non mettere in pericolo la salute delle persone chiamate ad accedere all'area, dimostrando che gli interventi edilizi programmati non andranno a gravare la contaminazione

PROPOSTA DI MODIFICA

MOTIVAZIONE





Compatibilità con l'attività produttiva



Art. 242 c.1 - Aggiungere in fondo

[In tal caso, laddove il progetto di bonifica sia già stato presentato, ma non ancora approvato si procederà, ove necessario, alla presentazione di apposita documentazione integrativa, mentre nel caso in cui il progetto sia già stato approvato con decreto si procederà ove necessario alla presentazione di apposite varianti allo stesso.]

 L'introduzione della frase consente di evitare che, all'interno dello stesso sito e delle stesse aree, si abbiano più iter paralleli relativi ai progetti di bonifica e agli eventi accidentali




Svincolo delle aree

Art. 242. - Nuovo comma dopo il 13

[L'ultimazione degli interventi previsti dal progetto approvato per il suolo sull'intero sito o, conformemente alla progettazione per fasi, su singoli lotti o porzioni dello stesso, o l'accertamento dello stato di non contaminazione degli stessi determinano la facoltà di utilizzare il terreno o i singoli lotti o porzioni in conformità alla loro destinazione urbanistica anche in attesa della conclusione degli interventi di bonifica delle acque che possono prevedere tempi più lunghi in considerazione della tecnologia applicata.]

 La richiesta mira a rendere fruibili le aree di terreno non contaminate ab origine o bonificate anche se sono in corso interventi di bonifica della falda (che, di solito, richiedono tempi assai lunghi).









La progettazione per fasi

Art. 242 c. 7 - [Inserimento al comma 7 dopo il primo periodo]

[Qualora gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) presentino particolare complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli stessi, il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) potrà essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza/efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.]

- La possibilità di prevedere interventi per singole aree era prevista nella normativa previgente il D.Lgs. 152/2006 (art. 11 del DM 471/99) e permette una gestione più agevole dei progetti di particolare complessità.
- E' inoltre opportuno inserire l'ulteriore possibilità di sviluppare progetti di bonifica in fasi temporali successive al fine di agevolare l'impiego di tecnologie sperimentali innovative, in particolare in siti di grande estensione.





Compatibilità con le attività di manutenzione

Nuovo comma 10 bis.

[Fatte salve le autorizzazioni ed i permessi richiesti da altre normative e quanto disposto dalla Parte IV del presente decreto, gli interventi di scavo di terreni finalizzati a realizzare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche o strutture interrate (es. reti antincendio, reti di distribuzione elettrica, reti fognarie, reti di distribuzione utilities) possono essere realizzati, anche in aree contaminate, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi previsti dal presente Titolo V e siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi per i lavoratori, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.]

- Le manutenzioni sono necessarie alla corretta funzionalità degli impianti e per garantire la sicurezza degli stessi.
- Inoltre, interventi di manutenzione di strutture interrate che presentano carattere di urgenza e indifferibilità a volte interferiscono con le matrici ambientali potenzialmente interessate dalla contaminazione (scavi, rinterri, occupazioni stabili di suoli), ma la procrastinazione di tali interventi di manutenzione rischia di compromettere il buon funzionamento degli impianti e la sicurezza degli stessi.



Realizzazione di nuove iniziative industriali



Nuovo comma 10 ter.

Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività in esercizio e comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:

- a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica ;
- b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o , ove necessario, dell'analisi di rischio sitospecifica, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica del suolo interessato:
- c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione e allo scenario di esposizione previsto;
- d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda [dichiarazione di non interferenza];
- e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare.

- Necessità di garantire la possibilità di effettuare:
 - investimenti che permettano di mantenere la competitività del sistema produttivo;
- i necessari aggiornamenti
 impiantistici idonei a ridurre ogni
 forma di inquinamento in atto
 rispetto ad aria, acqua, suolo e
 sottosuolo ed ogni forma di
 rischio per la sicurezza degli
 impianti e delle aree in cui gli
 stessi sono situati.
- Alcune di tali attività risultano di particolare urgenza in quanto collegate :
 - o ad investimenti strategici;
 - o ad imposizioni di altre normative;
 - a prescrizioni di Autorità competenti.







Corretta definizione degli obiettivi di bonifica

- ✓ Definizione degli obiettivi di bonifica delle acque tenendo conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dai piani di tutela delle acque in attuazione della direttiva 2000/60; raggiungimento dei valori tabellari (CSC) solo se il corpo idrico ha un utilizzo idropotabile
- ✓ Piena applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica per i suoli in tutti i siti potenzialmente contaminati, compresi anche quelli dichiarati "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" ai sensi dell'art. 252bis del D.Lgs. 152/2006
- ✓ Procedure alternative per la definizione del fondo naturale o dell'eventuale inquinamento diffuso da parte del proponente il progetto di bonifica nel caso in cui non siano ancora stati determinati dall'autorità competente, in modo da fissare correttamente gli obiettivi di bonifica







Fondo naturale



DEFINIZIONI

Art. 240 c. 1 d) Sito potenzialmente contaminato – integrazioni in blu

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o ai valori di fondo determinati per il sito in esame

Nuova definizione dbis - Valori di fondo

[d)Bis valori di fondo: livelli di concentrazione di sostanze inquinanti nelle matrici ambientali associati a fenomeni antropici o naturali che non possano essere evitati da accertarsi da parte delle ARPA sulla base della metodologia indicata nelle linee-guida elaborate da ISPRA per il suolo e per le acque sotterranee;]

Art. 240 c. 1 r) Inquinamento diffuso – integrazioni in blu

<u>r) inquinamento diffuso</u>: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine, quali quelle derivanti da fenomeni antropici o naturali che non possano essere evitati;

PROCEDURA

Art.242 c.2 – integrazioni al primo periodo in blu

c.2 Il responsabile dell'inquinamentoove accerti che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) o dei valori di fondo individuati per il sito in esame non sia stato superato, provvede

Art.242 c.3 – integrazioni al primo periodo i n blu

c.3 Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC o dei valori di fondo accertati per il sito in esame anche per un solo parametro oppure al verificarsi delle condizioni di emergenza di cui all'art. 240 comma 1 lettera t), il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia...







Procedura 242. Nuovo comma 3 bis

[Nel caso in cui la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti sulla base delle linee guida ISPRA, non venga resa disponibile entro 60 giorni dall'istanza dei soggetti interessati, si ritengono valide le valutazioni dei valori di fondo presentate dai soggetti interessati nel corso delle attività di cui al presente articolo, effettuate sulla base delle Linee Guida ISPRA.

Qualora i valori di concentrazione risultanti dalla caratterizzazione siano inferiori o uguali ai valori di fondo rilevati, il soggetto responsabile, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, presenta alla Regione il documento recante i risultati della caratterizzazione e i dati di rilevazione del fondo naturale o antropico disponibili. La Conferenza dei servizi convocata dalla Regione a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Con l'approvazione del documento la conferenza dichiara concluso il procedimento.]

- Nel caso in cui siti potenzialmente contaminati siano ubicati in aree interessate da inquinamento antropico e/o naturale, le concentrazioni soglia di contaminazione, al di sopra delle quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio, si assumono pari ai valori di fondo rilevati.
- A fronte delle difficoltà operative incontrate in assenza dell'accertamento di tali valori, si ritiene necessario disciplinare la competenza per la rilevazione dei suddetti valori di fondo, nonché dettare una disciplina transitoria che definisca in che modo si opera nelle more di tale accertamento.






Gestione delle terre e rocce

Qualifica come sottoprodotti

PROPOSTA DI MODIFICA

MOTIVAZIONE





Terre e rocce da scavo

Titolo I Parte VI - RIFIUTI Art. 186 . Sostituzione lett. e:

e) sia accertato che non siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso;

Art. 186 c. 1. Condizioni

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

- Non è ragionevole escludere il possibile utilizzo di terre e rocce non contaminate unicamente perché provenienti da siti oggetto di bonifica.
- Tale automatismo non è previsto nella normativa comunitaria che per i materiali scavati non contaminati ne rimanda l'utilizzo alla disciplina dei sottoprodotti.
- Si consideri in ultimo che, a voler considerare le terre e rocce [non contaminate] come rifiuto si condanna una risorsa utile ad essere sprecata e smaltita in discarica in quanto non compatibile con le operazioni di recupero [non ha alcun bisogno di essere trattata].
- Naturalmente laddove l'operatore intenderà disfarsi delle terre e rocce scavate, ancorché pulite, o laddove le stesse siano contaminate ed abbiano dunque bisogno di un trattamento di recupero per essere riutilizzate, saranno classificate rifiuti e come tali gestite.



unione petrolifera Terre e rocce e il D.Lgs. 205/2010 di Recepimento della Direttiva Rifiuti (2008/98/CE)


Impatto sull'operatività: al momento nulla cambia

Esclusione dalla disciplina dei Rifiuti :

- del Terreno in situ incluso il suolo contaminato non scavato (art. 185 c. 1 b)
- del suolo escavato non contaminato
 - nello stesso sito sempre possibile il riutilizzo (art. 185 c. 1 c)
 - <u>in siti diversi</u> nel rispetto delle condizioni previste per i Sottoprodotti (art. 185 c. 4) o in subordine per la cessazione della qualifica di un rifiuto (EOW)

Art. 186 abrogato con l'emanazione di uno dei DM sui criteri Sottoprodotti di cui all'art. 184 bis c. 2 (art. 39 c. 4 D.Lgs. 205/10)

Terreno	Contaminato	Non contaminato	Sito di riutilizzo	
non escavato	NON E' RIFIUTO	NON E' RIFIUTO	Stesso sito	
escavato	È RIFIUTO	NON E' RIFIUTO	Stesso sito	
		NON E' RIFIUTO se rispetta i criteri per SOTTOPRODOTTI o EOW	Altro sito	
		È RIFIUTO se NON rispetta i criteri per SOTTOPRODOTTI o EOW		22





Terre e rocce da scavo e la disciplina dei sottoprodotti

Art. 184-bis Sottoprodotti

- Nuove condizioni più favorevoli delle precedenti, stabilite in ambito comunitario:
 - Origine della sostanza
 - Certezza dell'impiego
 - Possibilità di ulteriore utilizzo diretto senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
 - Utilizzo legale
 - Cancellazione del requisito del "valore economico di mercato"
- Futuro DM sui sottoprodotti

E' necessario definire:

- processi di riutilizzo delle terre
- normale pratica industriale
- caratteristiche di qualità ambientale delle terre




Gli investimenti del settore petrolifero

Milioni di euro	Consuntivo 1998-2008	2009(*)	Previsione 2010-2012 (°)
RAFFINAZIONE TRADIZIONALE	6.924	1.012	3.103
- di cui per l'ambiente	3.876	531	1577
DISTRIBUZIONE	6.016	500	1331
- di cui rete Punti Vendita	5.325	430	1147
ALTRI	273	50	141
TOTALE	13.213	1.562	4.575
- di cui per l'ambiente	7.384	<i>759</i>	1973

(*) Stimato su dati previsivi (°) Dati provvisori in aggiornamento







L'esperienza del settore petrolifero

- ✓ <u>Raffinazione</u> = per sua stessa natura mercato internazionale e perciò influenzato da molteplici fattori sia politici che economici.
- Impatto critico nei recenti anni sull'operatività dell'industria petrolifera italiana ed europea

Nel 2010 in Italia

- Capacità raffinazione = 106 milioni/tonnellate
- Tassi di utilizzo: 82-83% circa (95% nel 2005-2008).
- Previsioni per i prossimi anni: eccesso di capacità di 15 20 mil. tonn.

(= 3-4 raffinerie di medie dimensioni)

- ✓ <u>Soluzione possibile</u>: migliorare il livello di efficienza e competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea nel mercato internazionale
- ! Per i siti in esercizio richiesta di perfezionamento di procedure per l'autorizzazione ed effettuazione degli interventi di bonifica che garantiscano l'ordinaria gestione del sito stesso (in particolare manutenzione e costante adeguamento tecnologico degli impianti e delle reti di servizio), e per rendere possibili investimenti per il mantenimento della competitività dell'attività produttiva



Conclusioni



Necessità di un perfezionamento della normativa di riferimento che consegua:

- √ la circoscrizione delle misure di emergenza alle condizioni di emergenza;
- √ l'esplicita inclusione della gestione delle acque di falda emunte negli interventi di bonifica nella tutela delle acque;
- ✓ la definizione di procedure per l'autorizzazione ed effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino in modo tale che, per i siti in esercizio, garantiscano la possibilità sia di procedere con l'ordinaria gestione del sito stesso (in particolare manutenzione e costante adeguamento tecnologico degli impianti e delle reti di servizio), sia di rendere possibili investimenti per il mantenimento della competitività dell'attività produttiva;
- ✓ la definizione di procedure alternative per la definizione del fondo naturale o dell'eventuale inquinamento diffuso da parte del proponente il progetto di bonifica nel caso in cui non siano ancora stati determinati dall'autorità competente, in modo da fissare correttamente gli obiettivi di bonifica;
- ✓ la futura gestione delle terre e rocce da scavo in ragione delle loro
 "effettive" caratteristiche di qualità ambientale.